

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA E  
L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
(ESU DI PADOVA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ABITATIVO  
PRESSO LA "CASA DELLO STUDENTE" E DEL SERVIZIO DI  
RISTORAZIONE ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI ISCRITTI ALLA  
SCUOLA GALILEIANA DI STUDI SUPERIORI.**

**Tra**

**L'Università degli Studi di Padova**, di seguito Università, con sede legale in Padova, via VIII Febbraio 1848, n. 2, c.a.p. 35122, C.F. 80006480281 – P. IVA 00742430283, rappresentata dalla Rettrice, prof.ssa Daniela Mapelli

**e**

**L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ESU di Padova)**, di seguito Azienda, con sede legale in Padova, via San Francesco 122, CF - P. IVA 00815750286, rappresentata dal Presidente, Dott. Giuseppe Maschera

**premesso che**

- dal 2004 è stata istituita presso l'Università di Padova la Scuola Galileiana di Studi Superiori (di seguito Scuola), quale percorso di eccellenza, aperto a studentesse e studenti neodiplomati divisi nelle classi di Scienze Naturali, Scienze Morali e Scienze Sociali, i quali, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento della Scuola, *"durante l'anno accademico hanno l'obbligo di risiedere nelle residenze della Scuola e di frequentare le mense dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario"*;
- le studentesse e gli studenti della Scuola sono stati da allora ospitati in gran parte presso il Collegio Universitario "G.B. Morgagni", sito in Padova

via San Massimo 33 – 37 (di seguito Collegio), immobile di proprietà dell'Università e dalla stessa destinato all'ospitalità degli iscritti alla Scuola in quanto, per le finalità della Scuola stessa, è necessario che le studentesse e gli studenti condividano anche gli spazi destinati all'alloggio facilitando così la vita di comunità per un proficuo interscambio culturale, nello spirito della Scuola stessa;

- l'Azienda aveva provveduto, sin dal 2004 e fino alla conclusione dell'a.a. 2014/2015, a fornire i servizi abitativi presso il suddetto Collegio e i servizi di ristorazione a favore delle studentesse e degli studenti della Scuola, con relativi oneri esclusivamente a carico dell'Università, in attuazione di appositi accordi stipulati con l'Ateneo;
- l'Università, preso atto della necessità di dover realizzare lavori di adeguamento antisismico e di ristrutturazione dello stabile del Collegio, aveva valutato opportuno – anche in considerazione delle finalità e dello spirito della Scuola sopra citate - destinare temporaneamente all'ospitalità delle studentesse e degli studenti iscritti alla Scuola, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016, un nuovo immobile denominato “Casa dello studente”, ubicato presso il complesso edilizio “Cittadella dello studente”, sito a Padova in via Venezia n. 16, in sostituzione del Collegio per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori presso il medesimo;
- il sopra citato immobile “Casa dello Studente”, di proprietà dell'Università, costruito con i benefici di cui alla L. 338/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21, commi 3 e 4, della Legge 2.12.1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), con atto di stipula del 25.09.2013, registrato a Padova il 09.10.2013 a Rep. n. 9057, è stato concesso all'Azienda in

comodato a titolo gratuito per quindici anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile stesso, finito e completo di arredi, per garantire in modo ottimale il perseguimento degli obiettivi del diritto allo studio universitario, nell'ambito dei fini istituzionali dei rispettivi enti;

- il suddetto atto s'inserisce in un più ampio contesto di collaborazione e di sinergie consolidato da tempo tra Università e Azienda, suggellato con l'accordo quadro sottoscritto in data 23.04.2014 (Rep. n. 1078 – 2014 Prot. n. 71347 del 06.05.2014) con il quale l'Università ha concesso in comodato a titolo gratuito all'Azienda alcuni immobili di sua proprietà, quali il Collegio "C. Ederle", la Casa "L.Meneghetti", la Mensa Nord Piovego e la "Casa dello Studente", per garantire l'erogazione del servizio abitativo alle studentesse e agli studenti universitari, come previsto da Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998 e smi istitutiva degli ESU nel Veneto;
- l'allegato 4 del citato accordo quadro definisce condizioni e termini del comodato della nuova "Casa dello Studente";
- l'Università con lettera del 15.07.2015 (Prot. 193182), assunta dall'Azienda a Prot. n. 3652 del 16.07.2015, aveva chiesto all'Azienda il trasferimento delle studentesse e degli studenti della Scuola per almeno due anni, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016, presso la "Casa dello Studente", di nuova apertura;
- l'Azienda, nell'ambito di un rapporto di fattiva collaborazione aveva espresso la propria disponibilità con lettera del 30.07.2015 (Prot. n. 3915), assunta dall'Università a Prot. n. 219986 del 31.07.2015;

- in data 17.09.2015 l'Azienda aveva sottoscritto il verbale di consegna dell'immobile "Casa dello studente", ai sensi di quanto previsto dall'allegato 4 del succitato accordo quadro;
- l'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2015 Rep. 462/2015 Prot. n. 264449/2015 aveva autorizzato il trasferimento delle studentesse e degli studenti della Scuola dal Collegio alla "Casa dello Studente", nel complesso "Cittadella dello Studente", a decorrere dal 01.10.2015, per l'anno accademico 2015/2016, e comunque per tutto il periodo necessario alla realizzazione dei lavori sopraindicati, nel rispetto dei dettami e delle condizioni di cui alla L. n. 338/2000 e smi, demandando a successivi accordi con l'Azienda la definizione di condizioni e modalità di utilizzo della "Casa dello Studente" per le studentesse e gli studenti della Scuola;
- l'Azienda si è impegnata a garantire a partire dal 01.10.2015 il servizio abitativo e di ristorazione a tutti gli iscritti della Scuola, nei modi e alle condizioni definiti in apposita convenzione;
- l'erogazione dei succitati servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 della DGR annuale sul Diritto allo Studio Universitario "Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario", deve avvenire senza oneri per l'Azienda e comunque nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti;
- le parti avevano quindi stipulato in data 20.12.2016 apposita convenzione per la fornitura del servizio abitativo presso la "Casa dello studente" e del servizio di ristorazione alle studentesse e agli studenti iscritti alla Scuola Galileiana di Studi superiori a valere per gli anni accademici 2015/2016

(01.10.2015 – 30.09.2016), 2016/2017 (01.10.2016 – 30.09.2017) e 2017/2018 (01.10.2017 – 30.09.2018);

- l'Università di Padova, successivamente alla stipula della predetta convenzione, verificata l'inadeguatezza del Collegio Morgagni per garantire la residenzialità delle studentesse e degli studenti della Scuola Galileiana, con delibera rep.n.122/2017 del Consiglio di Amministrazione, aveva avviato le procedure per destinare alla Scuola Galileiana l'edificio della "Casa dello studente A.Fusinato" in via Marzolo;
- considerato che il processo di finanziamento ed esecuzione della ristrutturazione dell'edificio della "Fusinato" richiedeva ulteriore tempo, le Parti avevano provveduto a rinnovare la convenzione per i successivi altri tre anni accademici, con scadenza al 30 settembre 2021;
- preso atto che la ristrutturazione dell'edificio della "Casa dello studente A.Fusinato", pur se avviata dall'Ateneo, non si concluderà a breve, le Parti ritengono opportuno rinnovare la convenzione per altri tre anni accademici per continuare a garantire alle studentesse e agli studenti della Scuola l'alloggio e il servizio ristorazione presso la "Casa dello studente";
- le parti convengono che il presente accordo non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, giacché, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 del Decreto medesimo, con esso si stabilisce e si realizza una cooperazione esclusivamente tra due amministrazioni pubbliche, rivolta al conseguimento di obiettivi istituzionali d'interesse comune, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e nell'ambito del quale l'Azienda svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla succitata cooperazione;

- l'art. 15, comma 1, della legge 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 prevede che detti accordi devono essere sottoscritti con firma digitale a pena di nullità;
- l'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 22 febbraio 2022, ha approvato il contenuto della presente convenzione;
- l'Azienda a sua volta con delibera del Consiglio di Amministrazione n..... del..... ha approvato la presente convenzione;

**Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1)** L'Università concorda con l'Azienda di affidare a quest'ultima la gestione del servizio abitativo a favore delle studentesse e degli studenti iscritti alla Scuola presso la "Casa dello studente", ubicata nel complesso edilizio "Cittadella dello studente", sito a Padova in via Venezia n.16-20, struttura residenziale universitaria ai sensi di quanto previsto all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

L'Azienda s'impegna a riservare a tale scopo un numero massimo di posti pari a 160, fatta salva la possibilità di diverse intese tra le parti e comunque compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura e con gli standard organizzativi di ESU.

La Scuola comunica all'Azienda entro il 30 giugno di ogni anno il numero di posti necessari per l'anno accademico successivo; entro il 5 settembre comunica eventuali variazioni in diminuzione del numero dei posti per l'anno accademico successivo, con riferimento al periodo 1<sup>a</sup> ottobre – 31 dicembre; tali posti s'intendono a disposizione dell'Azienda per l'intero anno accademico. Entro il 15 dicembre la Scuola comunica all'Azienda le ulteriori

eventuali variazioni in diminuzione, con riferimento al periodo il 1<sup>a</sup> gennaio - 30 settembre dell'anno accademico in corso. Tali posti s'intendono a disposizione dell'Azienda per la restante parte dell'anno accademico in corso.

**Art. 2)** L'Università inoltre affida all'Azienda la fornitura del servizio di ristorazione a tutti le studentesse e gli studenti iscritti alla predetta Scuola. Le studentesse e gli studenti accederanno al servizio di ristorazione dell'Azienda secondo le modalità e nei termini di cui alle norme di accesso ai ristoranti universitari previste dai regolamenti interni.

**Art. 3)** La segreteria della Scuola comunica all'Azienda all'inizio di ogni anno accademico (entro la prima settimana di ottobre) le graduatorie finali del concorso di ammissione con i nomi dei vincitori e degli idonei comunicando in tempo reale gli eventuali subentri allo scopo di garantire il regolare assolvimento delle procedure contrattuali e degli obblighi di legge.

L'Azienda fornisce i servizi in modo completo e qualificato, secondo gli standard già applicati per i servizi regionali.

**Art. 4)** Le studentesse e gli studenti ospiti indicati dall'Università sono tenuti a sottoscrivere il regolamento generale delle Residenze Universitarie e l'atto di accettazione dell'alloggio. Per quanto compatibili sono tenuti al rispetto delle clausole ivi contenute e delle sanzioni previste. L'ospite è tenuto a riconsegnare l'alloggio al termine, nello stato in cui lo ha ricevuto in consegna. In considerazione dell'obbligo di risiedere nelle residenze della Scuola cui sono tenuti le studentesse e gli studenti della Scuola Galileiana, eventuali provvedimenti di revoca del posto letto sono presi dal Direttore dell'ESU di concerto con il Direttore della Scuola Galileiana.

**Art. 5)** La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione a valere per gli anni accademici 2021/2022 (01.10.2021 – 30.09.2022), 2022/2023 (01.10.2022 – 30.09.2023), 2023/2024 (01.10.2023 – 30.09.2024). Qualora prima della scadenza naturale intervenga il trasferimento degli studenti della Scuola presso la “Casa dello studente A. Fusinato” la convenzione s'intende risolta – per la sola parte relativa al servizio abitativo - a partire dall'atto del trasferimento che dovrà decorrere comunque dall'inizio dell'anno accademico (1<sup>a</sup> ottobre) e dovrà essere comunicato all'Azienda con preavviso di almeno quattro mesi.

Per quanto previsto in relazione al servizio di ristorazione a favore dei suddetti studenti, il servizio viene comunque erogato fino alla scadenza della presente convenzione.

**Art. 6)** La tariffa unitaria per posto letto prevista per anno accademico è fissata in € 4.000,00 (quattromila) (esente IVA ex art. n. 10 del DPR 633/1972). L'importo forfettario si mantiene entro i ristretti limiti del riconoscimento di un corrispettivo forfettario delle spese vive sostenute dall'Azienda per l'esecuzione del servizio abitativo garantito undici (11) mesi l'anno, indicativamente dal 22 agosto di ciascun anno.

L'Università corrisponde inoltre all'Azienda la tariffa B) prevista dalla DGR con cui si approva annualmente il “Piano regionale annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario” per il servizio di ristorazione e dalle Norme di accesso alla ristorazione dell'Azienda, in ragione dei pasti effettivamente consumati.

**Art. 7)** Il corrispettivo per i servizi di alloggio e di ristorazione resi viene versato dall'Università all'Azienda su presentazione di regolari fatture pagabili a sessanta (60) giorni.

Le fatture saranno emesse periodicamente, per tutta la durata del contratto secondo le seguenti scadenze: 31 dicembre (per il periodo dal 1<sup>a</sup> ottobre al 31 dicembre); 30 aprile (per il periodo dal 1<sup>a</sup> gennaio al 30 aprile); 30 settembre (per il periodo dal 1<sup>a</sup> maggio al 30 settembre, con esclusione del mese di chiusura di cui all'art. 6).

Per quanto riguarda il servizio di ristorazione, in ciascuna delle fatture di cui sopra, sarà riportato il corrispettivo dei pasti effettivamente erogati e consumati a consuntivo nel periodo di riferimento.

Per quanto attiene il servizio di alloggio, l'importo della fattura relativa al periodo 1<sup>a</sup> ottobre – 31 dicembre sarà pari all'importo di rimborso forfettario mensile (€ 363,60) (esente IVA ex art. n. 10 del DPR 633/1972) moltiplicato per le mensilità cui la fattura si riferisce a sua volta moltiplicato per il numero di posti comunicati, ai sensi dell'art. 1, entro il 5 settembre dello stesso anno solare. L'importo di ciascuna delle successive fatture relative al medesimo anno accademico sarà pari all'importo di rimborso forfettario mensile (€ 363,60 (esente IVA ex art. n. 10 del DPR 633/1972) moltiplicato per le mensilità cui la fattura si riferisce e moltiplicato a sua volta per il numero di posti comunicati, ai sensi dell'art. 1, entro il 15 dicembre del precedente anno solare.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Università degli Studi di Padova - Scuola Galileiana di Studi Superiori

Codice Identificativo Univoco Ufficio D4L1CM

Codice Fiscale 80006480281 e Partita IVA 00742430283

**Art. 8)** La presente scrittura privata è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 ed è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26.03.1986 n. 131

solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986, n. 131.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dalla parte contraente ultima firmataria (se l'Università di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 Prot. n. 4443/91/2T; se ESU di Padova, autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova Reg. Ufficiale. 0050954. 10 -05-2018-U).

**Art. 9)** Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con preavviso di almeno centoventi (120) giorni prima dell'inizio dell'anno accademico a partire dal quale si intende far valere il recesso.

**Art.10)** Le parti si impegnano a rivedere, in tutto o in parte, il presente accordo nel caso in cui, durante l'esecuzione della convenzione, dovessero verificarsi eventi eccezionali che le parti stesse non hanno previsto, né potevano prevedere in relazione all'oggetto della convenzione stessa e alle modalità della sua esecuzione.

**Art.11)** Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti ([www.unipd.it/privacy](http://www.unipd.it/privacy) e <https://www.esu.pd.it/it/Pagine/privacy.aspx>).

**Art. 12)** La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7.08.1990, n. 241 ed inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per l'Università degli Studi  
di Padova

Firmato digitalmente

La Rettrice

Prof.ssa Daniela Mapelli

Per l'Azienda Regionale per  
il Diritto allo studio universitario

Firmato digitalmente

Il Presidente

Dott. Giuseppe Maschera